



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO PORTO TORRES

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

- VISTA** la propria Ordinanza n. 52/2018 in data 08 agosto 2018, con la quale è stato approvato e reso esecutivo l'annesso *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Stintino”*;
- VISTO** il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 *“Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”*, con il quale è stato abrogato il Decreto Legislativo 182/2003;
- CONSIDERATO** che l'articolo 5, comma 8, del predetto Decreto Legislativo 197/2021 recita *“I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione è comunque applicabile dall'Autorità competente con provvedimento motivato (...omissis...)”*;
- CONSIDERATO** che il porto di Stintino non è un porto commerciale, risulta essere di limitate dimensioni ed è caratterizzato per lo più da un'utenza portuale stanziale e da un traffico diportistico “di transito” limitato per la maggior parte ai soli mesi estivi;
- CONSIDERATO** altresì, che presso il porto di Stintino non esiste un impianto portuale *“ad hoc”* ma il servizio di raccolta rifiuti per gli utenti del porto avviene mediante conferimento presso l'isola ecologica nell'area in concessione alla Marina di Stintino e cassonetti installati dal servizio pubblico di ritiro dei rifiuti urbani, presenti anche nell'ambito portuale;
- RILEVATO** che il sistema di raccolta/conferimento e gestione dei rifiuti integrato nel sistema di raccolta comunale risulta confacente alle esigenze dell'utenza portuale atteso che, negli anni, non ha prodotto alcuna segnalazione di inadeguatezza;
- RILEVATO** pertanto che il porto turistico di Stintino rientra nell'ambito della casistica espressamente indicata al primo periodo dell'art. 5, comma 8 del Decreto Legislativo n. 197/2021;

- RITENUTO** opportuno, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, con cui verranno definite le caratteristiche dei piccoli porti non commerciali da esentarsi dall'applicazione dei commi da 1 a 4 dell'art. 5 del D. Lgs. 197/2021, provvedere all'esenzione dall'applicazione del predetto art. 5 del D. Lgs. 197/2021, ricorrendone i presupposti individuati al comma 8, art. 5 dello stesso decreto legislativo;
- CONSIDERATO** che il *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Stintino”*, aderisce ad uno schema tipo di ordinanza che, a suo tempo, fu approvato e reso esecutivo a seguito di intesa con la Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione dei criteri e prescrizioni definiti dal precedente D. Lgs. n. 182/2003;
- VISTA** la nota prot. n. 4050 del 04 marzo 2025 di questa Capitaneria di porto con la quale si prospettava alla Regione Autonoma della Sardegna la possibilità di adottare un provvedimento di esenzione dall'obbligo di predisposizione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D. Lgs. n. 197 /2021, per i porti di Castelsardo, Isola Rossa e Stintino, a seguito delle interlocuzioni intraprese con le Amministrazioni comunali competenti, le quali manifestavano la disponibilità ad integrare la gestione dei rifiuti portuali all'interno dei rispettivi sistemi comunali di gestione dei rifiuti urbani;
- VISTA** la nota prot. n. 7260 del 05 marzo 2025, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, prendendo atto delle valutazioni operate dalla Capitaneria di porto di Porto Torres e della disponibilità manifestata dalle Amministrazioni comunali interessate, ritiene che non sussistano motivi ostativi all'applicazione della deroga di cui all'articolo 5, comma 8, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197;
- CONSIDERATO** che l'art. 5, comma 8 del D. Lgs. n. 197/2021 richiede espressamente che sia garantita la messa a disposizione degli utenti dei porti delle informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti, a cura del gestore dei servizi portuali;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 64, 68, 71, 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli artt. 23, 27, 59, 77, 82, del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 5, comma 8 del Decreto Legislativo n. 197/2021, il porto di Stintino è esentato dall'applicazione dei commi da 1 a 4 del predetto articolo, per le motivazioni meglio esplicate nelle premesse del presente provvedimento.

Articolo 2

La propria Ordinanza n. 52/2018 in data 08 agosto 2018 con la quale è stato approvato e reso esecutivo l'annesso *“Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto di Stintino”*, è abrogata.

Articolo 3

La presente Ordinanza sarà consultabile sul sito istituzionale nella sezione [Ordinanze](#).

Porto Torres, *data del protocollo informatico*.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CANNARILE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD